



**ALLEGATO B alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016**

**REGIONE DEL VENETO**

**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**

**Parere n. 504 del 11 febbraio 2015**

**Oggetto: ECO GREEN S.R.L. – Progetto di modifica di un impianto di trattamento rifiuti – Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR).  
Procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014).**

La Commissione Regionale V.I.A. nel corso della seduta del 17/12/2014 ha espresso, in merito al progetto in oggetto, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, parere favorevole all'autorizzazione del medesimo progetto, con parere n. 493 del 17/12/2014 che costituisce premessa e parte integrante del presente parere, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nella seduta del 11/02/2015, la Commissione Regionale V.I.A., integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni in toto richiamate, ha espresso parere favorevole al:

- rilascio positivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società ECO GREEN S.r.l. con sede legale a Villafranca di Verona (VR) in Via Spagna, 25 (C.F. e P.I. 02433800238), relativa alla modifica dell'installazione, per le attività individuate dall'allegato VIII punto 5.1 e 5.5 della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare a firma dei Segretari regionali all'Ambiente e Territorio e alle Infrastrutture e Mobilità, l'AIA di cui al presente provvedimento legittima i lavori per la modifica dell'installazione in parola e il suo esercizio provvisorio. L'area interessata dall'intervento è catastalmente censita nel censuario di Villafranca di Verona ai mappali n. 570 e 488 del foglio 21;
- al rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore alla società ECO GREEN S.r.l. con sede legale a Villafranca di Verona (VR) in Via Spagna, 25 (C.F. e P.I. 02433800238):
  - a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i., in sostituzione del decreto AIA regionale n.70 del 15/11/2010 e della determinazione provinciale di rinnovo dell'iscrizione al n. 98 del Registro provinciale di Verona n. 2168 del 09/05/2013;
  - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - c) autorizzazione allo scarico in fognatura e sul suolo, previo trattamento negli impianti installati previsti dal progetto, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i., in sostituzione di: decreto AIA regionale n.70 del 15/11/2010 per la rete a servizio dell'area "impianto 1"; della Determinazione provinciale n.3277/12 del 27/07/2012 e dell'autorizzazione di Acque Veronesi s.c.a.r.l. prot. n. 19303 del 30/12/2010 per quanto concerne la rete a servizio dell'area "impianto 2" e aree comuni;



## ALLEGATO B alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016

nel rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito elencate.

### PRESCRIZIONI A.I.A.

1. fino alla comunicazione di fine lavori previsti dal progetto e all'avvio dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, le attività di gestione dei rifiuti presso l'impianto continuano ad essere esercitate con i titoli abilitativi in essere (Decreto AIA n.70 del 15/11/2010 e Determinazione di rinnovo dell'iscrizione al n. 98 del Registro provinciale di Verona n. 2168 del 09/05/2013);
2. a decorrere dalla data di entrata in esercizio provvisorio, il presente provvedimento assorbe, sostituendoli, i titoli autorizzativi di cui al punto precedente;
3. ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione (DGRV) e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;
4. per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV la seguente documentazione:
  - a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  - b. documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  - c. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione;
5. contestualmente alla comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
6. entro i termini previsti dal medesimo art. 25, comma 5, della citata Legge regionale, dovrà essere presentato il collaudo funzionale, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;
7. la ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto le tipologie di rifiuti di cui al **sub allegato B1** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le relative operazioni indicate;
8. nel rispetto delle condizioni specificate nei successivi punti del presente provvedimento, le attività che potranno essere svolte dalla ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i.) sono le seguenti:
  - 8.1. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento/recupero o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti;
  - 8.2. accorpamento (R12, D14) di carichi con il medesimo codice CER, e medesima caratteristica di pericolo qualora il rifiuto sia pericoloso, senza sconfezionamento o tramite sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento di rifiuti al solo fine di recuperare l'imballaggio e predisporre partite omogenee di rifiuti; a seguito di dette attività il rifiuto confezionato mantiene lo stesso codice CER;
  - 8.3. miscelazione "non in deroga" all'art. 187 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi e/o adeguamento volumetrico di rifiuti privi o a basso contenuto di solventi, per avviarli ad operazioni interne o ad altri impianti (R12, D13);
  - 8.4. separazione naturale per gravità (R12, D13) dei rifiuti al fine di separare il surnatante dalla parte di rifiuto depositatosi in modo naturale all'interno di fusti e/o cisternette;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016**

- 8.5. selezione e cernita dei rifiuti (R12), anche provenienti dalle precedenti operazioni, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche destinate a recupero con eventuali frazioni residuali; tutte le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19;
- 8.6. eliminazione delle frazioni estranee (R12), eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine, mentre le frazioni estranee vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19;
- 8.7. recupero con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., garantendo, oltre le condizioni di cui al citato articolo, l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate dagli specifici Regolamenti comunitari e Decreti nazionali; in particolare:
- recupero di rifiuti solidi non pericolosi costituiti da plastica, carta e legno (R3);
  - recupero di metalli e di composti metallici (R4);
  - recupero vetro (R5);
- 8.8. miscelazione "in deroga" all'art. 187 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente per il codice CER 100315\* qualora le partite presentino caratteristiche di pericolo diverse; il rifiuto ottenuto manterrà lo stesso codice CER e tutte le caratteristiche di pericolo;
9. con riferimento alle operazioni di cui al punto 8, ove ne derivino imballaggi, è possibile cederli a terzi a scopo di riutilizzo escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali;
10. le quantità di rifiuti gestibili presso l'installazione sono le seguenti:
- 10.1. quantità massima di rifiuti stoccabili (operazioni R13 e D15) 6.735 t così suddivisa:

Rifiuto	Tipologia di stoccaggio	Area	t
Liquidi pericolosi	Serbatoi	Zona 8	20
Liquidi pericolosi	Fusti/cisternette/colli	Zona 1	60 (di cui max 9t di liquidi)
Solidi pericolosi	Cumuli/big bags/ vasche/ casse/ cassoni		
Solidi pericolosi	Cumuli/cassoni/colli	Zona 4	360
Solidi pericolosi	Cumuli/cassoni/ pallet	Zona 15	1.300
<i>Totale</i>			<i>1.740</i>
Solidi non pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 2	175
Solidi non pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 3	270
Solidi non pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 5	500
Solidi non pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 6	150
Solidi non pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 9	100
Solidi non pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 13	2.500
<i>Totale</i>			<i>3.695</i>
Solidi non pericolosi e/o pericolosi	Cumuli/cassoni/pallet	Zona 16	1.300

- 10.2. quantità massima di rifiuti gestibili (operazioni diverse dal D15 e R13): 104.000 t/anno, per un quantitativo giornaliero massimo di 400 t/giorno;

Prescrizioni generali



## ALLEGATO B alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016

11. l'installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 11.1. l'attività dovrà essere effettuata nelle aree funzionali dell'installazione così come individuate nella planimetria del layout dell'impianto di cui al **sub allegato B2** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - 11.2. copia della planimetria di cui al precedente punto, dovrà essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'impianto, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo;
  - 11.3. le aree (quali box e postazioni fisse) e i contenitori (serbatoi, cassoni, cisterne) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate - con specifico riferimento alla planimetria di cui al citato **sub allegato B2** al presente decreto - e munite di cartellonistica ben visibile indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le eventuali caratteristiche di pericolosità;
  - 11.4. ogni sezione impiantistica dell'installazione, comprese quelle di stoccaggio, deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
  - 11.5. la gestione dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle procedure operative (PGO) così come modificato ai sensi del presente provvedimento;
  - 11.6. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione;
  - 11.7. è vietata la triturazione di rifiuti costituiti da recipienti sotto pressione;
  - 11.8. per le sostanze presenti nei rifiuti in concentrazione superiore a quanto indicato all'allegato IV del Regolamento n. 850/2004 e s.m.i. devono essere adottate le modalità di gestione di rifiuti indicate nel medesimo regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 del medesimo Regolamento;

### Conferimento

12. i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica "omologa" del rifiuto. Tale caratterizzazione, che può essere costituita anche da certificazione analitica, deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta; nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta;
13. nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 100/2011, i carichi in ingresso relativi ai rifiuti e rottami metallici devono essere fatti sostare, prima dell'accettazione del carico, in attesa di eseguire o verificare l'avvenuta sorveglianza radiometrica del



## ALLEGATO B alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016

materiale. Nel caso in cui le rilevazioni effettuate dovessero evidenziare la presenza di fonti radiogene positive la ditta deve attivare le procedure previste dall'art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 100/2011;

14. non è ammesso il conferimento di rifiuti facilmente biodegradabili o putrescibili, rifiuti contenenti CFC, rifiuti contenenti PCB, rifiuti contenenti amianto, rifiuti consistenti in veicoli fuori uso;

### Stoccaggio

15. i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due file sovrapposte;
16. i rifiuti fangosi, terre e sabbie non potranno essere stoccati in forma sfusa ma dovranno essere stoccati in cassoni scarrabili, cassonetti, fusti o big bags;
17. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'installazione, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
18. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere eseguite prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita, effettuando ove necessario le opportune misure manutentive e/o di ripristino.
19. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati, nonché per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo. Nelle aree destinate allo stoccaggio, inoltre, dovrà essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna.

### Miscelazione

20. ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale definitiva, la ditta dovrà presentare la documentazione indicante i gruppi di rifiuti (con codici CER e descrizioni specifiche) miscelabili tra loro al fine di garantire gli obiettivi fissati dal comma 2 dall'art. 187 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
21. le operazioni di miscelazione "non in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., così come descritte al punto 8.3, devono avvenire con le seguenti modalità:
- 21.1. il Tecnico Responsabile, in possesso di idoneo titolo di studio ed esperienza maturata nel settore della gestione dei rifiuti, dovrà sempre verificare ed attestare mediante apposita registrazione la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, sulla base dell'omologa e delle caratterizzazioni e verifiche preliminari, nonché condurre le operazioni di miscelazione sotto la propria responsabilità;
- 21.2. le operazioni di miscelazione dovranno essere eseguite secondo le modalità previste nel Piano di Gestione Operativa, così come modificato sulla base del presente provvedimento;
- 21.3. devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 21.4. dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato la miscela;
- 21.5. ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento;
- 21.6. il codice CER dei rifiuti originatisi dalle operazioni di miscelazione dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19;



## ALLEGATO B alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016

- 21.7. le miscele di rifiuti ottenute devono essere destinate allo smaltimento definitivo: sono pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che non siano collegati ad impianti di smaltimento o recupero definitivo. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza;
- 21.8. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
22. le operazioni di miscelazione "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., può essere svolta esclusivamente per il codice CER 100315\* qualora le partite conferite presentino caratteristiche di pericolo diverse; il rifiuto ottenuto manterrà lo stesso codice CER e tutte le caratteristiche di pericolo;

### Emissioni in atmosfera

23. tutte le operazioni effettuate su rifiuti che possano rilasciare in atmosfera polveri, odori o COV dovranno essere effettuate con impianto di aspirazione in funzione, nella zona 1 o nella zona del trituratore (entrambe le zone dotate di opportuno sistema di captazione);
24. gli impianti di aspirazione e trattamento tramite passaggio su filtro a carboni attivi delle emissioni di polveri e solventi dovranno essere mantenuti in funzione, alla potenzialità di progetto, fintantoché vi sarà la presenza di rifiuti infiammabili o contenenti solventi nell'area 1 e durante le operazioni di triturazione nell'area ad essa destinata;
25. le emissioni in atmosfera dal camino C1 dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- 25.1. altezza minima: 10 m;
- 25.2. limiti di emissione:

Parametro	Limiti
COV	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup>

26. in sede di rilascio dell'AIA definitiva sarà valutata l'opportunità del convogliamento degli sfiati delle due cisterne, adibite allo stoccaggio di rifiuti liquidi, a un sistema di abbattimento, in relazione alla specificità dei rifiuti liquidi che saranno stoccati;

### Acque

27. rete a servizio dell'area "impianto 1":
- 27.1. le acque meteoriche di prima pioggia raccolte nella vasca dedicata devono essere smaltite come rifiuti ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
- 27.2. le acque meteoriche di seconda pioggia, deviate dalla valvola d'ingresso della vasca, sono scaricate sul suolo tramite pozzi disperdenti, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura, rispettando i limiti della tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo allegato;
- 27.3. nei pozzi disperdenti sono altresì scaricate le acque meteoriche dei pluviali del tetto;
28. rete a servizio dell'area "impianto 2" e servizi comuni:



## ALLEGATOB alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016

- 28.1. il sistema in continuo di trattamento dovrà assicurare la depurazione delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni nella loro finale configurazione con piogge con Tr 50 anni. Ai sensi dell'art. 39 del PTA il sistema dovrà garantire l'ingresso alla dissabbiatura – disoleatura delle acque di prima pioggia del bacino elementare più lontano prima dell'attivazione del by-pass di seconda pioggia;
  - 28.2. le acque di prima pioggia sono scaricate in fognatura, dopo il trattamento di dissabbiatura/disoleatura e successivo chimico-fisico negli impianti installati, rispettando i limiti della tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
  - 28.3. le acque di seconda pioggia deviate dal pozzetto by-pass sono scaricate sul suolo, attraverso i pozzi disperdenti, dopo il trattamento di dissabbiatura/disoleatura rispettando i limiti della tab.4 dell'allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo allegato;
  - 28.4. gli scarichi provenienti dai servizi igienici, assimilabili ai civili, sono scaricate nella rete fognaria pubblica dedicata;
29. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

### PMC

30. per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato, ed adeguare detto Piano alle modifiche di cui al presente provvedimento, inclusi le analisi, i punti di campionamento, i metodi e la reportistica imposti dalla Determinazione provinciale n.3277/12 del 27/07/2012 e dall'autorizzazione di Acque Veronesi s.c.a.r.l. prot. n. 19303 del 30/12/2010;
31. il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione;
32. il PMC dovrà inoltre essere adeguato in conformità alle osservazioni formulate da ARPAV, di cui al parere trasmesso con nota prot. ARPAV n. 5722/2015 pervenuta in data 22/01/2015, prot. reg. n. 28161;
33. la reportistica del PMC dovrà essere inviata alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all'ARPAV e al Comune di Villafranca di Verona, fatta salva la reportistica richiesta dal gestore della rete fognaria;

### Ulteriori prescrizioni

34. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto Provincia di Verona, ARPAV e al Comune di Villafranca di Verona, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;
35. una volta a regime le modifiche richieste, e comunque entro il primo anno dal rilascio dell'autorizzazione, sia effettuata valutazione di impatto acustico sull'ambiente esterno. L'indagine sui ricettori più prossimi dovrà avere cadenza semestrale nel secondo anno e quindi con cadenza triennale. I valori riscontrati dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Villafranca di Verona (DPCM 14 novembre 1997). Copia delle Relazioni concernenti l'impatto acustico saranno trasmesse ad ARPAV.
36. la Ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Verona le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e/o regionale;



## ALLEGATOB alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016

pag. 8/9

37. la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie in relazione alle modifiche approvate di cui al presente provvedimento, all'atto dell'entrata in esercizio provvisorio dell'impianto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21.01.20000, n.3, secondo le modalità previste dalla vigente normativa statale o regionale in materia;
38. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
39. fino alla data della comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, ai sensi dell'art. 25, della L.R. 21.01.2000, n. 3, a seguito dell'esecuzione dei lavori previsti dal progetto oggetto del presente provvedimento, le attività di gestione rifiuti rimangono separate secondo quanto previsto dalle attuali autorizzazioni di cui al provvedimento di AIA rilasciato con D.S.R.A.T n. 70 del 15.11.2010, per quanto concerne la zona del Capannone 1, e all'iscrizione n. 98, nell'apposito registro di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenuto dalla Provincia di Verona (come da Determinazione n. 6666/08 del 04/11/2008 del Dirigente del Settore Ambiente), per quanto concerne la zona del Capannone 2. In coincidenza con l'entrata in esercizio provvisorio, i titoli abilitativi sopra richiamati cesseranno la loro efficacia per essere interamente sostituiti dal presente provvedimento;
40. sono allegati al presente provvedimento:
  - 40.1 **sub allegato B1**: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite;
  - 40.2 **sub allegato B2**: Lay Out impianto.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

Vanno vistati n. 17 elaborati, di cui al seguente elenco:

Relazione tecnica  
Estratti C.T.R., mappa catastale, P.R.G., zonizzazione acustica comunale  
Carta dei vincoli  
Planimetria generale, layout e zone stoccaggio





## **ALLEGATOB alla Dgr n. 221 del 03 marzo 2016**

Planimetria relative a approvvigionamento idrico, emissioni e reti fognarie  
Piano di sicurezza e ripristino  
Piano di gestione operativa  
Studio di impatto ambientale  
Sintesi non tecnica  
Documentazione Autorizzazione Integrata Ambientale  
A.I.A. – Schede B ed allegati  
A.I.A. – Schede D ed allegati  
A.I.A. – Schede E ed allegati  
Planimetria urbanizzazione  
Planimetria distanze e quote significative  
Planimetria e prospetti fabbricato  
Relazione idrogeologica